

(N. 2210)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LEPRE, BARSACCHI e BOZZELLO VEROLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 1983

Modificazioni alla legge 3 gennaio 1978, n. 3, concernente le norme per la effettuazione delle elezioni provinciali e comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo di durata in carica delle amministrazioni locali, fissato in quattro anni dall'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è stato elevato a cinque anni dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Tale aumento di durata è stato determinato, come è noto, da due ordini di considerazioni e cioè dalle comprovate esigenze della programmazione e dalla avvertita necessità di unificare il periodo di permanenza in carica di tutti gli organi collegiali eletti.

Ed infatti attualmente l'arco temporale assegnato al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati ed ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è il quinquennio, essendosi finalmente raggiunta l'auspicata uniformità.

La situazione esistente nel settore delle amministrazioni locali, soggette non di rado a cessazione anticipata per le varie cause previste dall'ordinamento vigente (modifica-

zioni territoriali-dimissioni-scioglimento) è andata però presentando, col tempo, una varietà sempre più complessa, diversificata e frastagliata, sino a rendere impossibile la tempestiva rinnovazione di taluni consessi, che avrebbe richiesto l'indizione dei comizi elettorali in ogni periodo dell'anno con enorme impegno e spesa e con non trascurabili inconvenienti che qui sembra superfluo elencare.

Ad una simile manifesta esigenza di razionalizzazione e di economicità ha provveduto, come è altresì noto, la legge 3 gennaio 1978, n. 3, che ha fissato il principio secondo il quale: « a decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa fra il 15 aprile ed il 15 giugno » (articolo 1).

Si tratta del noto principio dell'« accorpamento » in virtù del quale i consigli eletti « fuori calendario », perchè succeduti ad amministrazioni disciolte o cessate anticipata-

mente, vanno rinnovati nella tornata elettorale primaverile più vicina — per difetto o per eccesso — alla scadenza del quinquennio loro assegnato.

Per conseguire gradualmente il cennato «accorpamento» l'articolo 3 della legge n. 3 del 1978 appresta una serie di norme transitorie che provvedono a disciplinare le situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore della legge (primo comma), le situazioni venute ad esistenza nel biennio 1978-1979 (secondo comma), quelle venute ad esistenza nel biennio 1980-1981 (terzo comma) e, infine, quelle sorte nel corso del 1982 (quarto comma).

È da notare che, per conseguire lo scopo che si era prefisso, la legge in esame ricorre alternativamente:

al prolungamento del quinquennio, che è di sei mesi nel caso di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 3 ed è di un anno o di sei mesi nei casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo (consigli eletti nella primavera o nell'autunno del 1982);

all'abbreviazione del quinquennio (commi secondo e terzo), che è di un semestre

per i consigli eletti nell'autunno del 1978 e del 1980; di un anno per i consigli eletti nella primavera del 1979 e del 1981; di un anno e mezzo per i consigli eletti nell'autunno del 1979 e del 1981.

Quest'ultima abbreviazione, superiore alla proroga massima prevista dalla medesima legge (che è di un anno), sembra francamente eccessiva perchè viene a ridurre di circa un terzo la durata normale del mandato amministrativo.

In pratica avviene che i consigli eletti il 15 ottobre 1979, insediati nel novembre 1979 ed in attività dal gennaio 1980 si vedono ora costretti a cessare dalle loro funzioni con l'arrivo della primavera, senza aver potuto realizzare buona parte degli interventi e dei programmi tanto faticosamente concordati ed elaborati, finanziati ed avviati.

Ed è ovvio che il medesimo inconveniente si ripresenterà, *rebus sic stantibus*, fra due anni esatti per i consigli eletti nell'autunno del 1981.

Per le considerazioni suesposte i proponenti raccomandano caldamente il ricorso alla procedura d'urgenza prevista dall'articolo 77 del Regolamento.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il secondo e terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, sono sostituiti dai seguenti:

« Ferme restando le modalità di cui al precedente articolo 2, tutti i consigli comunali e provinciali eletti nell'anno 1978 e nel primo semestre dell'anno 1979 verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1983; quelli eletti nel secondo semestre dell'anno 1979, nell'anno 1980 e nel primo semestre dell'anno 1981 verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1985.

Ferme restando le modalità di cui al precedente articolo 2, tutti i consigli comunali e provinciali eletti nel secondo semestre dell'anno 1981 verranno rinnovati in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 1986 ».